

REGOLAMENTO (CE) N. 717/2001 DELLA COMMISSIONE**del 10 aprile 2001****recante modifica del regolamento (CE) n. 790/2000, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai pomodori**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 790/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai pomodori ⁽³⁾, prevede nell'allegato alcune disposizioni relative alla classificazione dei pomodori.
- (2) Per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale è opportuno rivedere tali disposizioni. La norma raccomandata per i pomodori dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite è stata infatti recentemente modificata per precisare che i pomodori «ciliegia» non possono presentare screpolature cicatrizzate, neanche nella categoria II.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 790/2000, il terzo trattino del terzo paragrafo (iii — Categoria II) della parte B (Classificazione) del titolo II (Disposizioni relative alla qualità) è sostituito dal trattino seguente:

«— screpolature cicatrizzate della lunghezza massima di 3 cm per i pomodori "tondi", "costoluti" o "oblunghi".»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 95 del 15.4.2000, pag. 24.